PROF. AVV. GIUSEPPE COLAVITTI
Professore ordinario di Diritto pubblico dell'economia nell'Università degli studi dell'Aquila
Professore a contratto di Diritto dell'economia nella Università LUISS-Guido Carli di Roma

Roma, 15 settembre 2025

Ill.mo Dott. Filippo Anelli
Presidente
FNOMCeO
Sua sede
Tramite posta elettronica

Oggetto: causa FNOMCeO/Regione Lombardia in materia di qualifiche estere; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 15 settembre 2025 (RG 271 del 2025) – accoglimento.

Illustre e Caro Presidente,
sono lieto di trasmetterTi in allegato alla presente la sentenza in oggetto appena depositata. La sentenza premia l'azione della Federazione a tutela degli utenti dei servizi sanitari e della professionalità degli iscritti negli albi dei medici, e accoglie i motivi di ricorso presentati da questa difesa.

Di seguito alcuni rilievi specifici sui contenuti della decisione:

1) La sentenza:
   a) riconosce la legittimazione e l'interesse a ricorrere della Federazione, che "*agisce quale ente esponenziale, a tutela di un interesse proprio e della categoria degli iscritti, che si sostanzia nella salvaguardia dei professionisti e nella tutela del corretto esercizio dell'arte medica, stante il potere-dovere degli ordini professionali, di cui è espressione la Federazione, di verificare la sussistenza di un'adeguata formazione e competenza dei propri iscritti*" (Sentenza cit., pag. 12, punto n. 5 del "Considerato");
   b) la Federazione fa dunque valere sia il diritto degli iscritti a non subire una disparità di trattamento rispetto ai professionisti esteri, sia l'interesse della collettività a non essere esposta all'esercizio dell'arte medica da parte di soggetti "*potenzialmente non qualificati*";

STUDIO LEGALE FONDATO DA PIER ALBERTO CAPOTOSTI
VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO N. 82 - PAL. 5
00191 ROMA
TEL. 06.36306399; 06.36381647 - FAX 06.36388463
gcolavitti@luiss.it
giuseppecolavitti@ordineavvocatiroma.org

2) Nel merito, il TAR annulla gli atti impugnati (Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 11 novembre 2024 n. XII/3392; Decreto Direttore generale Welfare n. 17712 del 21 novembre 2024):
    a) perché difetta in questi atti alcuna previsione che consenta "*una verifica sostanziale sulla loro* (dei professionisti esteri, ndr) *capacità tecnica*";
    b) perché fornisce una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 15 del Decreto legge n. 34/2023. Questa fonte, dice la Sentenza, consente di derogare alla procedura ordinaria di riconoscimento delle qualifiche estere solo sotto il profilo formale e procedimentale, mentre non consente di eludere gli aspetti sostanziali di verifica delle competenze;
    c) perché la Regione ha dato attuazione alla fonte primaria – "*come condivisibilmente contestato dalla ricorrente*" – introducendo una disciplina eccezionale alternativa a quella dettata dalla legge statale "*che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti con qualifiche conseguite all'estero*" (Sentenza cit., pag. 16).

3) In estrema sintesi, la Regione Lombardia ha male esercitato il potere che la legge le ha concesso mettendo a rischio la tutela del "valore fondamentale della salute di cui all'art. 32 Cost.

Mi complimento per il successo ottenuto in questa meritoria azione della Federazione a tutela del diritto alla salute, e sono lieto di avervi contribuito sotto il profilo tecnico-giuridico.

Ovviamente resto a disposizione per ulteriori necessità e/o chiarimenti, e porgo molti cordiali saluti.

Prof. Avv. Giuseppe Colavitti

STUDIO LEGALE FONDATO DA PIER ALBERTO CAPOTOSTI
VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO N. 82 - PAL. 5
00191 ROMA
TEL. 06.36306399; 06.36381647 - FAX 06.36388463
gcolavitti@luiss.it
giuseppecolavitti@ordineavvocatiroma.org